



TRIBUNALE DI LECCO
UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI

Via Francesco Cornelio n. 3/4 - 23900 LECCO

Tel. 0341/379404-405-406-407-408-409 - PEC: unep.tribunale.lecco@giustiziacert.it

PREAVVISO DI RILASCIO - ART. 608 c.p.c.

Ad istanza di _____

elett. dom. presso lo studio dell'Avvocato

contro

in virtù di **ordinanza di rilascio** /

titolo esecutivo a norma di legge, regolarmente munito di formula
esecutiva e notificato in data: _____

Visto il precetto notificato in data _____ col quale si intimava
all'esecutato di rilasciare all'istante l'immobile entro dieci giorni,
con l'avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto
all'esecuzione forzata;

tenuto conto che l'istante ha comunicato che l'immobile di cui al
titolo esecutivo non è ancora libero da persone e cose;

premesso quanto sopra, il sottoscritto Ufficiale Giudiziario, visto
l'articolo 608 del codice di procedura civile,

AVVISA

che in data _____ alle ore _____

mi recherò nell'immobile ubicato in:

per procedere all'immissione dell'istante - o persona da questi
delegata - nel possesso del citato immobile in conformità a quanto
previsto dalla legge.

Per quanto concerne le cose di sua proprietà - o di proprietà di terzi - si
avverte sin da ora, che se nel giorno fissato per il rilascio nei locali
dell'immobile vi saranno ancora beni estranei all'esecuzione, si
procederà ai sensi dell'art. 609 cpc, come segue:

Studio Legale - Avv.	
Indirizzo	
Tel.	
Deposito	€
Modello F	
Modello C	
Modello E	

DISTINTA	
Diritto	
Trasf. Km	
sub Totale	
10% Erario	
spese postali	
quietanza	

TOTALE	
Tassa erariale da versare in modo virtuale	

L'Ufficiale Giudiziario

Deposito
Costo atto
Avere / Dare

1. Salvo accordo tra le parti, quando nell'immobile si trovano beni che non debbano essere consegnati al proprietario, l'Ufficiale Giudiziario, in sede di esecuzione, effettuerà una formale intimazione alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi beni risultano appartenere, di asportarli entro un termine, con l'avvertenza che in difetto, i beni privi di valore economico o in pessimo stato di conservazione, saranno ritenuti abbandonati e quindi la parte richiedente sarà autorizzata a procedere allo smaltimento e distruzione. Qualora invece potrà ritenersi che gli stessi beni abbiano un valore inferiore alle spese di custodia e di asporto si provvederà al conferimento ad enti di beneficenza ed assistenza.
2. Per i beni di un qualche valore economico non asportati entro il termine di cui al punto 1 e per i quali sarebbe conveniente la vendita al fine di recuperare le spese di custodia e di asporto nonché eventualmente anche le spese di esecuzione, l'Ufficiale Giudiziario nominerà un custode e lo incaricherà di trasportare i beni in altro luogo.
3. Si precisa che il comma 4 dell'articolo 609 c.p.c. dispone inoltre che: "Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto".
4. Nel caso in cui non si riuscisse a vendere i beni di cui al punto 2, previa autorizzazione del giudice, saranno ritenuti abbandonati ed in questo caso si procederà allo smaltimento, distruzione o conferimento ad enti di beneficenza ed assistenza.

Data _____



**L'Ufficiale Giudiziario
U.N.E.P. Tribunale di Lecco**

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, in mancanza del decreto del Ministero della Giustizia di cui al quarto comma dell'art. 149 bis. c.p.c.,

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, mi sono recato presso l'abitazione del signor:

per procedere alla notifica dell'atto che precede.

Quivi giunto ho notificato il suddetto atto mediante consegna a mani di:

